N.: 80/2014

Data Sottoscrizione: 31/03/2014

# Comune di Soliera



Determinazione Dirigenziale

# Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

(Servizio Amministrativo)

Affidamento del servizio di custodia dei cimiteri e servizi vari per la cura e la tutela dell'ambiente, alla Cooperativa Sociale "Coopernico" - Anno 2014. Codice CIG: Z290E8A3E6.

### **DT - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA**

- Impegno di spesa -

### IL RESPONSABILE DI SETTORE

### Premesso che:

- la Giunta comunale con deliberazione n. 69 del 16/07/2005 "Nuove forme di manutenzione/gestione del verde Atto di indirizzo" ha deciso da tempo di promuovere la qualificazione del verde coinvolgendo soggetti diversi, tra cui le Cooperative Sociali;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 in data 24/3/2009 "Piano di interventi straordinari per contrastare la crisi economica sul territorio" ha individuato delle risorse da destinare a misure anticrisi, tra le quali in particolare è stato deciso di utilizzare alcune delle risorse destinate a manutenzione e cura del verde ed altro, affidando detti servizi a soggetti (in primo luogo la cooperazione sociale), che possano assorbire una parte delle situazioni più critiche;
- · l'art. 5 della legge 381/1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" e ss.mm.ii. consente di stipulare convenzioni con Cooperative Sociali per la gestione dei servizi socio/sanitari ed educativi (cooperative di tipo "A") e di agire in deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici per ciò che riguarda la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio/sanitari ed educativi (cooperative di tipo "B") il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della legge medesima;
- · che l'art. 1 della della legge 381/1991 stabilisce che le cooperative sociali di tipo "B" hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- · che l'art. 9 della medesima Legge 381/1991 demanda alle Regioni il compito di adottare convenzioni per la disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale e le

Amministrazione pubbliche;

Vista la relazione tecnica di seguito riportata:

# **Relazione tecnica:**

Affidamento alla cooperativa sociale Coopernico del servizio di custodia dei cimiteri e servizi vari per la cura e la tutela dell'ambiente.

Considerato che il personale del comune addetto ai servizi cimiteriali è spesso sottodimensionato a causa di assenze per malattie e/o problemi familiari, l'Amministrazione ha deciso di chiedere alla cooperativa sociale di Soliera Coopernico un preventivo per la presenza fissa di un loro operatore per 5 giorni a settimana e per 4 ore al giorno, da destinare ai servizi cimiteriali, al bisogno, e/o per svolgere altre attività in completa autonomia organizzativa, di mezzi e attrezzature.

La Cooperativa Socialie Coopernico ha formulato la seguente proposta: operaio automunito per servizio nei cimiteriali, con telefono cellulare e attrezzatura per svolgere tutte le mansioni richieste in autonomia ovvero:

- apertura e chiusura;
- informazioni all'utenza;
- piccola pulizia loculi;
- vuotatura cestini;
- spazzamento manuale camminamenti;
- rimozione neve;
- sfalci del verde interno ed esterno;
- distribuzione pastiglie antilarvali x zanzara tigre nelle caditoie interne ed esterne;

4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì)

costo annuale Euro 19.200,00 con canone mensile di Euro 1.600,00

Costo per turno aggiuntivo (4 ore) in giornata feriale, quindi nel pomeriggio o nella giornata del sabato, (operatore+automezzo): 75€.

Costo orario per impiego in giornata festiva (operatore+automezzo): 22.50€.

Oltre alla presenza dell'operaio nei cimiteri, lo stesso sarà impiegato, negli stessi orari e negli stessi giorni, se non richiesta la sua presenza presso i cimiteri stessi, per altre mansioni, ricomprese tra le seguenti:

- pulizia periodica di tutte le caditoie;
- taglio polloni e rami bassi delle piante;
- raccolta foglie nei vari parchi zona giochi;
- nevicate: pulizia pedonali ed eventualmente davanti ai cassonetti dei rifiuti;
- Elettorale: montaggio e smontaggio tabelloni elettorali e seggi elettorali;
- Feste: montaggio e smontaggio attrezzature;
- irrigazione piante al nido Lugli;
- togliere erbe infestanti dalle dune anti-rumore a Limidi;

Quindi sulla scorta dei dati dell'anno 2013 si può stimare (oltre alla presenza dell'operaio che

svolgerà i servizi sopra indicati), la necessità, durante il periodo estivo (indicativamente da maggio a ottobre) di un altro operaio con attrezzatura manuale per la pulizia e riordino tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dei seguenti parchi:

Soliera: Parco della Resistenza Parco Campori, Parco Cinema Italia

Limidi: Parco Marianela Parco del Monumento

Sozzigalli: Parco centro civico)

stimando una presenza per ore 100 x  $\in$  16,75/ora =  $\in$ 1.675,00

Alla luce di quanto sopra, si propone di affidare alla cooperativa sociale di Soliera Coopernico i servizi sopra descritti per una spesa complessiva pari a € 20.875,00 oltre a € 4.592,50 per IVA al 22%, in totale € 25.467,50, con imputazione al Cap.1825 üginterventi per la manutenzione del verde, degli arredi e degli spazi urbani collettiviüh del PEG 2014

Soliera, 26/03/2014

La Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico F.to Maria Grazia Garavaldi

### Considerato che:

- · questo Ente nell'esercizio delle proprie funzioni socio/assistenziali cui è istituzionalmente preposto, intende continuare a favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che versano in situazioni di disadattamento sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro;
- · è altresì volontà di questa amministrazione proseguire nella politica di creazione di opportunità di lavoro per persone disoccupate o escluse dal lavoro proprio a causa della loro situazione di svantaggio sociale, offrendo loro l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa, specificamente finalizzata, nell'ambito di un più complesso intervento di promozione umana, al loro recupero e reinserimento sociale;
- · il servizio di custodia dei cimiteri e i servizi vari per la cura e la tutela dell'ambiente rientrano tra i servizi che possono essere affidati direttamente a Cooperative Sociali di tipo "B", in deroga alle normali procedure di aggiudicazione;
- · che il Comune di Soliera direttamente o tramite propri organismi partecipati persegue l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati affidando l'esecuzione di interventi, progetti e servizi a cooperative sociali ed in particolare alla Cooperativa Sociale "Coopernico" con sede a Soliera;
- · che è volontà di questa amministrazione proseguire nella promozione dell'affidamento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate affidando l'esecuzione del servizi di custodia dei cimiteri e per la cura e la tutela dell'ambiente, a cooperative sociali ed in particolare alla Cooperativa Sociale "Coopernico" con sede a Soliera;
- · che con l'affidamento alla Cooperativa Sociale "Coopernico" delle attività oggetto della convenzione, il Comune di Soliera si pone il duplice obiettivo di creare opportunità di lavoro anche per persone svantaggiate, garantendo al contempo la realizzazione di servizi di pubblico interesse;

# Tutto ciò premesso e considerato;

# Ritenuto per quanto sopra:

- 1. di affidare alla cooperativa sociale Coopernico il servizio di custodia dei cimiteri e i servizi vari per la cura e la tutela dell'ambiente per mesi 12, verso un corrispettivo mensile di Euro 1.600,00 oltre IVA;
- 2. di prevedere inoltre una spesa annuale di Euro 1.675,00 per i servizi (indicativamente da maggio a ottobre) per la pulizia e riordino tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dei parchi pubblici ad intervento non regolate nel canone mensile (Soliera: Parco della Resistenza, Parco Campori, Parco Cinema Italia Limidi: Parco Marianela, Parco del Monumento Sozzigalli: Parco centro civico);
- 3. di dare atto che la spesa annuale conseguente al presente affidamento è pari ad Euro 20.875,00 oltre ad IVA 22% pari a Euro 4.592,50, in totale Euro 25.467,50;

**Visto** lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che disciplina le modalità organizzative e gestionali del servizio di custodia dei cimiteri e dei servizi vari per la cura e la tutela dell'ambiente di Soliera capoluogo e frazioni;

**Vista** la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Dato atto che alla copertura della spesa si farà fronte con mezzi di Bilancio;

**Dato atto** altresì che si provvederà a stipulare apposita convenzione;

Visto il DPR 207/2010; Vista la L. 381/91 e s.m.; Vista la L.R. n. 7/94 e s.m.; Visto il D.Lgs n. 163/2006 e s.m. Visto il D.L.vo 267/2000; Visto l'art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale; Visto l'art.23 del Regolamento di contabilità;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 13/03/2014 con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio finanziario 2014;

### **Considerato che:**

© come disposto dall'art. 151 co. 4 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);

il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

### DETERMINA

<u>DI AFFIDARE</u>, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, ai sensi dell'art. 5 della L. 381/91 e s.m.e della L.R. n. 7/94 e s.mi il servizio di custodia dei cimiteri e i servizi vari per la cura e la tutela dell'ambiente – Codice CIG: **Z290E8A3E6** alla Cooperativa Sociale "Coopernico" con sede in via Albinoni 80 - 41019 Soliera (MO) Cod. Fisc. e P. IVA 02865260364 - per l'importo di Euro 20.875,00 oltre ad IVA 22% pari a Euro 4.592,50, in totale Euro 25.467,50;

<u>DI APPROVARE</u> l'allegato schema di convenzione, redatto sulla base dello schema-tipo di convenzione tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali, per l'affidamento della fornitura di beni e servizi, ai sensi della legge n. 381/1991, articolo 5, adottato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 2629 del 14.06.1994;

**DI STABILIRE**, ai sensi dell'art.192 del D.lgs.267/2000, le seguenti condizioni contrattuali:

- α) il fine che l'Amministrazione Comunale intende conseguire è assicurare il servizio di custodia dei cimiteri e i servizi vari per la cura e la tutela dell'ambiente, utilizzando la cooperazione sociale di tipo "B";
- β) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di custodia dei cimiteri e servizi vari per la cura e la tutela dell'ambiente;
- $\chi$ ) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto a cooperativa sociale di tipo "B" ex art. 5 della legge n. 381/91;
- δ) la forma del contratto è quella della convenzione sottoscritta per accettazione;
- ε) ogni servizio sarà concordato col tecnico comunale responsabile che fisserà nella conferma d'ordine i termini di inizio e fine dello stesso e la penale sarà di 25,00 Euro per ogni giorno di ritardo:
- φ) il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture, dopo averne riscontrato la regolarità;
- γ) l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

<u>DI IMPEGNARE</u> la spesa complessiva derivante dal presente affidamento pari a Euro 25.467,50 con imputazione al Cap. 1825 "Interventi per la manutenzione del verde, degli arredi e degli spazi urbani collettivi" del Peg. 2014 dove trovasi la necessaria disponibilità;

### **DI DARE ATTO** che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per €. 25.467,50 negli esercizi 2014 2015;
- 🛡 è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la

compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

<u>DI PROVVEDERE</u> alla liquidazione della spesa sulla base delle fatture regolarmente vistate, ai sensi dell'art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

<u>DI NOMINARE</u> responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, il PI M.Grazia Garavaldi;

**DI DARE ATTO** che l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

**DI OTTEMPERARE** agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", disponendo la pubblicazione sul sito Internet istituzionale del presente atto.

# **ALLEGATO A) SCHEMA DI CONVENZIONE**

### COMUNE DI SOLIERA

(Provincia di Modena)

Schema di Convenzione tra il Comune di Sollera e la Cooperativa sociale di tipo B
Coopernico per l'affidamento del servizio di custodia dei cimiteri e servizi vari per la cura e la
tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 5 comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n° 381 e s.m. e
degli art. 11 e 12 della Legge Regionale n° 7 del 4 febbraio 1994 e s.m
Rep. n° del
Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate residenti nel
Comune di Soliera, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91 ed in
esecuzione della determinazione n del 28/03/2014 – CIG: Z290E8A3E6;
Tra
Il Compune di Coligno godine figgale a martita LV A 00221720260 con gode in Diogra Damubblica

Il Comune di Soliera, codice fiscale e partita I.V.A 00221720360 con sede in Piazza Repubblica, 1 nella persona del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio Arch. Elisa Tommasini nata a Vignola (MO) il 28/05/1974, la quale agisce in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale, che rappresenta ai sensi dell'art. 42 c. 2 e 49 c.3 dello Statuto Comunale, ove domiciliata per ragioni d'ufficio e a ciò autorizzata con deliberazione di Giunta comunale n° 21 del 06/03/2014;

 $\mathbf{E}$ 

Coopernico Cooperativa sociale, con sede in in Soliera (MO) via Albinoni 80, C.F. e P. IVA 02865260364, iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali, sezione A e B, con provvedimento n. 163 del 09/12/2003, nella persona del legale rappresentante Emilio Bigi, nato a Carpi (MO) il 17/08/1983, residente a Novi di Modena (MO) via Ligabue, 23.

### Visti:

gli articoli 1,2,4,5,8,9 della Legge 381/1991 e l'articolo 11 della Legge regionale 7/1994.

#### Premesso

- che con l'affidamento alla Cooperativa Sociale "Coopernico" delle attività oggetto della convenzione, il Comune di Soliera si pone il duplice obiettivo di creare opportunità di lavoro anche per persone svantaggiate, garantendo al contempo la realizzazione di servizi di pubblico interesse;
- che la Cooperativa sociale "Coopernico" ha tra le proprie finalità statutarie, quella dello svolgimento delle seguenti attività, ed è a tal fine è dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale: attività di pulizia di ogni tipo, gestione del servizio di cura del verde igiene ambientale, servizi di pulizia e facchinaggio, assistenza, gestione di ogni attività produttive e di servizio e che tali attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- che tali attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- che le predette persone svantaggiate costituiscono almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa sociale;
- che la Cooperativa sociale ha dichiarato il proprio impegno ad inserire 1 lavoratore residente a Soliera;
- che pertanto il Comune può, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, concedere direttamente, ai sensi dell'art.5 della L. 381/1991 e s.m. e della L.R. n. 7/94 e s.m., alla Cooperativa sociale la fornitura del servizio di custodia dei cimiteri e i servizi vari per la cura e la tutela dell'ambiente;

# si conviene e stipula quanto segue Articolo 1 - Oggetto

Il Comune di Soliera affida alla Cooperativa sociale "Coopernico" il servizio di custodia dei cimiteri e servizi vari per la cura e la tutela dell'ambiente, finalizzato alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ai sensi dell'art.4, comma 1 della L.381/91 e s.m. e meglio individuate all'art. 4 della presente convenzione.

# Articolo 2 – Modalità d'intervento

La Cooperativa sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art.1 nel rigoroso rispetto delle modalità e dei tempi indicati nella suddetta convenzione e tramite un'organizzazione e una strutturazione aziendale idonee al raggiungimento sia dell'esatta fornitura, che delle finalità di inserimento lavorativo previste.

# Articolo 3 - Attestazioni di svantaggio dei lavoratori

La cooperativa dichiara di rispettare e si impegna a mantenere per tutta la durata della convenzione i requisiti di legge previsti dalla vigente normativa quale cooperativa sociale di tipo "B".

Dichiara altresì che a tale lavoratore sarà applicato il contratto di lavoro delle cooperative sociali, oltre al contratto integrativo provinciale di Modena.

# Articolo 4 – Obblighi della Cooperativa Sociale

Per l'adempimento delle obbligazioni di fornitura del servizio di cui alla presente convenzione, la Cooperativa sociale si impegna in ogni caso ad attivare n° 1 progetto personalizzato di inserimento lavorativo di cittadini residenti sul territorio di Soliera, in accordo con il Servizio Sociale dell'Unione Terre d'Argine – area territoriale di Soliera e Servizio Inserimento Lavorativo (SIL) dell'Unione Terre d'Argine. Il progetto di inserimento lavorativo dettagliato è allegato alla presente convenzione.

La Cooperativa sociale si impegna altresì a:

1. mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.381/1991 e s.m. per tutto il periodo della convenzione;

- 2. a collaborare con il Servizio Inserimento Lavorativo (SIL) dell'Unione Terre d'Argine al fine di redigere e trasmettere al Servizio Sociale dell'Unione Terre d'Argine area territoriale di Soliera relazioni periodiche relative ai risultati raggiunti dall'attività di inserimento lavorativo e di tirocinio osservativo;
- 3. a nominare responsabile dello svolgimento delle attività il Sig. Emilio Bigi;
- 4. ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge n. 381/1991, per prestazioni complementari.

### Articolo 5 - Verifiche

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo, attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa ed il lavoratore svantaggiato; tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili della cooperativa sociale e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla cooperativa stessa.

La Cooperativa sociale è tenuta a redigere e a trasmettere al Comune una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Il Comune di Soliera nomina quale suo referente per qualsiasi problema organizzativo e gestionale l'Arch. Elisa Tommasini cui la cooperativa si rivolge per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

### Articolo 6 - Pagamenti e sanzioni

Per la fornitura dei servizi di cui alla presente convenzione, il Comune di Soliera corrisponde alla Cooperativa il corrispettivo di Euro 20,875,00 (ventimilaottocentosettantacinque/00) oltre ad IVA 22% pari a Euro 4.592,50, per un totale di Euro 25.467,50. I prezzi dei servizi offerti, resteranno invariati per la durata della presente convenzione.

I pagamenti avverranno, entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture, dopo averne riscontrato la regolarità.

Il Codice Identificativo della Gara è il seguente: Z290E8A3E6. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 co. 9 bis della L. 136/2010.

In caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio il Comune applicherà le seguente sanzione:

• ogni servizio sarà concordato col tecnico comunale responsabile che fisserà nella conferma d'ordine i termini di inizio e fine dello stesso e

la penale sarà di 25,00 Euro per ogni giorno di ritardo.

# Articolo 7 - Variazioni alla convenzione

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

# **Articolo 8 - Risoluzione**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:

- per gravi inosservanze della vigente normativa;
- a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima convenzione.

La procedura di risoluzione dovrà comunque essere preceduta da confronto e verifica sulla materia in oggetto del contenzioso, tale da garantire un'analisi obiettiva degli eventi, con il preciso scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato nelle formule previste dalla vigente normativa.

### Articolo 9 - Durata

La presente convenzione avrà la durata di 12 mesi, a partire dalla data della sottoscrizione tra le parti, in quanto il servizio è stato affidato in pendenza di contratto, salvo i casi di risoluzione di cui al presente art. 8. Alla scadenza del periodo di validità della convenzione le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.

### **Articolo 10 - Controversie**

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si fa riferimento a tutte le norme riguardanti la legislazione vigente in materia di Cooperative Sociali nonché a tute le norme vigenti in materia di sicurezza e corretta esecuzione dei servizi. Per le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione di quanto specificato nella presente convenzione è competente il foro di Modena.

# Articolo 11 – Rinvio al Codice di Comportamento

L'affidatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

# **Articolo 12 - Spese contrattuali**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lvo n. 460 del 4/12/1997 e art. 27 bis nella tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 26/10/72; e tutte le spese conseguenti alla stipula, compresi i diritti di segreteria calcolati in base al punto 9 delle norme speciali della tabella d) allegata alla L. 604/92, sono a carico di Coopernico.

Agli effetti fiscali si precisa che i servizi di cui alla presente convenzione sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

# Articolo 13 – Allegati alla convenzione

Costituiscono allegati e parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- progetto di inserimento lavorativo, ove sono indicate le opportunità di inserimento lavorativo che si intendono promuovere. Si precisa che ove si fa riferimento al SIL dell'Unione Terre d'Argine si deve intendere anche il Servizio Sociale dell'Unione Terre d'Argine area territoriale di Soliera;
- DUVRI.

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e modalità in esse richiamate.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Coopernico Cooperativa Sociale Il Responsabile del Settore Il Presidente Gestione e Sviluppo del Patrimonio Emilio Bigi Arch. Elisa Tommasini

L'istruttore Concetta Colarusso

Soliera, li 31/03/2014 FIRMATO: La Responsabile del Settore (Arch. Elisa Tommasini)

\_\_\_\_\_

dell'art. 151	comma 4 della Legge 267/2000	dal Responsabile de	el Settore
Si esprime pa	arere favorevole.		

Soliera			